

38451c

In esenzione di tasse e bollo (art. 147
del T. U. 23-4-1988 n. 1165 e art. 2
del D. L. 8-5-1947 n. 399).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. 240 di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquantafra _____
addì trenta del mese di Ottobre
in Brindisi

Avanti di me Dr. Michele Di Pierri fu Antonio

Segretario dell'Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il Sig. Ubaldo Vallari na di Giuseppe

nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Brindisi in nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig. Gazzato Italo fu Carlo

domiciliato in Brindisi.

~~Il sottoscritto~~ rinunciando alla presenza dei testimoni sapendo essi leg-
~~gere e scrivere~~ alla presenza degli infrascritti testimoni convengono

e stipulano quanto appresso.

1) - Il Sig. Ubaldo Vallarino di Giuseppe
nella espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig. Cazzato Italo fu Carlo
capace di obbligarsi, l'appartamento n. 14 piano scala
facente parte del 4 lotto Case Popolari in Brindisi e com-
posto di 2 vani ed accessori, di proprietà dell'Istituto
ed in gestione dell'I. A. C. P. =

2) - Il Sig. Cazzato Italo fu Carlo
dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.
3) - La locazione avrà la durata di mesi dieci
 con inizio dal 10 Ottobre 1950
e termine al 10 Agosto 1951

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. 2250 (lire duemila-
duecentocinquanta) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il
giorno 10 di ogni mese a mani dell'agente riscuotitore o direttamente al Cas-
siere dell'Istituto (Banco di Napoli) in caso di revoca del servizio di riscos-
sione a domicilio.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni l'Istituto applicherà la inden-
nità di mora in ragione del 7 % dell'ammontare dovuto salva la facoltà di pro-
cedere a norma di legge pel recupero delle mensilità scadute e non pagate e
pel rilascio per morosità dell'abitazione.

Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello
dell'acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla So-

cietà Elettrica fornitrice ed il secondo all' Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di L. 270 ragguagliata alla erogazione giornaliera di litri 250 e l'eccedenza alla misura che starà per risultare ~~salve le~~ ~~maggiorazioni o diminuzioni tariffarie dell'E.A.A.P.~~ Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi co-

muni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. 2250 lire ~~due mila duecentocinquanta~~ come da bolletta n. 34 in data 7.I.1950

9) I canoni mensili per solo fitto delle abitazioni alle Case Reduci e per i Senza Tetto debbono intendersi affatto provvisori nell'attesa che essi siano determinati nella misura definitiva dal competente Ministero del Tesoro.

Nel caso di differenza fra i fitti provvisori e quelli definitivi sarà fatto luogo a conguaglio per il di più pagato ovvero al recupero di quanto corrisposto in meno.

10) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite

parti e da me Segretario Rogante.

11) Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto valgono le norme stabilite dalla legge sulle abitazioni popolari e dal vigente Regolamento sulla disciplina delle locazioni dell' Istituto.

**firmati Ubaldo Vallarino di Giuseppe, Gazzato Itale fu Carlo,
Michele Di Pierri, Segretario Rogante.**

PER COPIA CONFORME:

**VISTO: IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)**

**IL SEGRETARIO
(Dr. Michele Di Pierri)**